

## SANZIONI RUSSIA E BIELORUSSIA, DAL 26 MAGGIO OBBLIGHI DI DUE DILIGENCE PER ALCUNI BENI

Dal 26.5.2025 gli operatori che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano i prodotti elencati nell'allegato XLVIII del Reg. 833/2014<sup>1</sup> e nell'allegato XXXI del Reg. 765/2006<sup>2</sup> devono:

- a) **adottare le misure appropriate**, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, **per individuare e valutare i rischi** di esportazione in Russia/Bielorussia e di esportazione per un uso in Russia/Bielorussia di tali beni o tecnologie, e provvedere affinché tali valutazioni dei rischi siano **documentate e aggiornate**;
- b) **mettere in atto politiche, controlli e procedure** appropriati, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per **attenuare e gestire efficacemente i rischi** di esportazione in Russia/Bielorussia e di riesportazione per un uso in Russia/Bielorussia di tali beni o tecnologie.

I beni contenuti negli allegati sopra menzionati sono:

Codice NC	Descrizione
8502 20	Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio)
8536 50	Altri interruttori, sezionatori e commutatori

Gli obblighi di *due diligence*<sup>3</sup> non si applicano alle persone ed entità che si limitano a vendere, fornire o trasferire detti prodotti solamente all'interno dell'UE o a paesi partner (USA, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Islanda).

Sempre a decorrere dal 26.5.2025 le persone fisiche e le entità UE devono provvedere affinché le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi **stabiliti al di fuori dell'UE di loro proprietà o posti sotto il loro controllo** e che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano i prodotti in questione applichino gli obblighi di cui ai punti a) e b).

<sup>1</sup> REGOLAMENTO (UE) N. 833/2014 DEL CONSIGLIO del 31 luglio 2014 e s.m.i. concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

<sup>2</sup> REGOLAMENTO (CE) N. 765/2006 DEL CONSIGLIO del 18 maggio 2006 e s.m.i. concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina

<sup>3</sup> **termine derivato dal diritto anglosassone** che significa letteralmente “**dovuta diligenza**” e, nell'ambito commerciale e delle transazioni internazionali, indica l'attività di verifica e approfondimento condotta dall'azienda relativamente alle operazioni da questa poste in atto per confermarne